

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, SAPORITO, RUFFILLI, ALIVERTI, CAROLLO, BUTINI, FONTANA, BEORCHIA, DI LEMBO, FALLUCCHI, JERVOLINO RUSSO, MARTINI, MEZZAPESA, PACINI, TOROS, CASTELLI, COLOMBO SVEVO, DE CINQUE, MURMURA, PINTO Michele, PAGANI Antonino, MASCARO, FIMOGNARI, SANTALCO, CURELLA, VENTURI, FERRARA Nicola, BOGGIO, NEPI, GENOVESE, CECCATELLI, DE GIUSEPPE, D'AGOSTINI, COLELLA, RIGGIO, CENGARLE, TAMBRONI ARMAROLI, BERNASSOLA, REBECCHINI, BALDI, BOMBARDIERI, COLOMBO Vittorino (V.), DAMAGIO, FOSCHI, JANNI, LAPENTA, LIPARI e PATRIARCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Riordinamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — La nostra costituzione ha disegnato un nuovo modello di Stato che si può — a ragione — definire « Stato sociale di diritto », con ampio decentramento burocratico, regionale ed istituzionale.

Negli ultimi tre decenni di vita democratica si è assistito, così, ad un notevolissimo accrescimento dei compiti dell'apparato pubblico e ad un moltiplicarsi dei centri di spesa sia statali sia di enti da questo indipendenti, con conseguente frammentazione delle risorse pubbliche in miriadi di rivoli spesso incontrollati o mal controllati.

Il vigente ordinamento della Corte dei conti non è coerente col nuovo modello di Stato e con le esigenze di decentramento e di democraticità in esso affermatesi.

I testi legislativi che regolano l'Istituto risalgono infatti ad epoca prerепublicana e gli aggiornamenti che prassi e giurisprudenza hanno apportato — e che pure hanno necessità di essere codificati — sono assolutamente non sufficienti a modulare l'ordinamento della Corte dei conti secondo un disegno coerente con le funzioni di controllo delle pubbliche finanze e di recupero della legittimità dell'azione amministrativa.

Si manifesta così sempre più imperiosa l'esigenza di un modello di controllo unitario per tutti i centri di spesa — sia pur calato, con i necessari adattamenti, nelle diverse realtà sociali — nonchè di controlli non più mirati ad assicurare solo la legittimità della gestione ma volti anche a garantire il buon andamento dell'azione amministrativa.

strativa, alla luce di criteri di efficienza e di economicità. Ciò comporta la necessità di adottare misure dirette a modificare l'attuale sistema dei controlli, anche al fine di consentire una rappresentazione omogenea e coordinata dei dati fornita da un organo neutrale in sede di referto, in funzione di ausilio dell'attività legislativa statale e regionale.

Sulla base di tale impostazione generale, il titolo I (articoli da 1 a 6) disciplina il controllo della Corte dei conti sulle amministrazioni dello Stato, ponendo norme caratterizzate dalla generalità e sistematicità, idonee a configurarsi come una sorta di statuto del controllo, capace di proiettarsi su tutti gli organi, comunque strutturati ed articolati, deputati al controllo esterno, con gli aggiustamenti resi necessari dalla peculiarità dei singoli settori.

Le linee direttive della progettata riforma sono le seguenti:

a) limitazione del controllo preventivo di legittimità, il cui ambito è circoscritto a materie bene individuate nelle quali il rispetto della legalità è stato ritenuto lo strumento di garanzia più idoneo a tutelare specifici interessi pubblici e previsione di un ulteriore ambito facoltativo, al fine sia di assicurare strumenti di raccordo con i controlli interni sia di rimuovere situazioni diffuse e persistenti di illegittimità rilevate in sede di controllo successivo;

b) previsione di un controllo successivo su atti, non costituente una riproduzione di quello preventivo e caratterizzato dalla limitazione delle pronunce, anche su più atti congiuntamente, ai soli casi di illegittimità e dalla programmazione, per settori o materie, secondo scelte ragionate di intervento;

c) disciplina del controllo su attività, anch'esso non ancorato a criteri rigidi di esplicazione, diretto ad accertare la rispondenza dell'attività amministrativa, nel suo complesso e nei suoi risultati — in adesione al principio del « buon andamento » — ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di legalità;

d) effettività dei controlli, sia per quanto concerne una più puntuale individuazione

dei poteri istruttori della magistratura contabile sia per ciò che attiene alla disciplina delle conseguenze che si connettono alle pronunce di illegittimità.

Il sistema flessibile, orientabile ed efficace che deriva dall'applicazione di tali principi, è arricchito poi dalla introduzione di norme particolari, dirette a contenere entro ristretti limiti temporali l'esercizio dei controlli preventivi e successivi, entrambi liberati da minute incombenze di *routine*, e ad assicurare una più piena partecipazione di tutti i magistrati che vi sono assegnati all'esercizio delle funzioni di controllo.

I titoli II (articoli da 7 a 15), III (articolo 16), IV (articoli 17 e 18), V (articoli 19 e 20), e VI (articoli da 21 a 26), in attuazione delle linee direttive sopra menzionate e nel quadro generale del coordinamento e della armonizzazione degli strumenti di controllo, sono diretti ad innovare la vigente legislazione concernente il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e a puntualizzare la disciplina del controllo decentrato; ad integrare le vigenti disposizioni che presentano momenti di collegamento con l'attività della sezione enti locali, prevedendo anche strumenti di raccordo con i comitati regionali di controllo, a completamento delle soluzioni proposte nel recente disegno di legge ad iniziativa governativa sulle autonomie locali; ad apprestare idonei strumenti per la valutazione delle gestioni nazionali di fondi comunitari e per l'attività di collaborazione della Corte dei conti italiana con la Corte dei conti delle Comunità europee; a dettare, infine, norme generali e finali, prevalentemente intese a rendere più snella ed incisiva l'azione degli organi della Corte deputati al controllo, e ad adeguare alle nuove disposizioni la disciplina relativa all'organizzazione ed ai procedimenti di controllo.

Per il particolare rilievo che rivestono, si ritiene di dover fare specifico cenno alle disposizioni che riguardano il controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La principale innovazione che si propone in ordine al controllo sugli enti è quella che, indipendentemente da ogni distinzione tra le sovvenzioni statali, prevede la presenza di un magistrato della Corte anche presso gli enti che fruiscono di contribuzioni ordinarie, qualora l'apporto dello Stato superi una determinata soglia di rilevanza.

L'essenziale unitarietà del controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, sempre affermato dalla Corte dei conti sin dal 1961 — e che ha trovato conferma nel parere reso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il 1° febbraio 1962 sull'ordinamento delle partecipazioni statali, nella sentenza n. 35 della Corte costituzionale in data 19 aprile 1966 — con il conseguente riconoscimento che tutti i poteri decisori spettano esclusivamente alla speciale sezione istituita dall'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, induce a riconsiderare la diversità delle sovvenzioni statali indicate negli articoli 2 (contribuzioni ordinarie) e 12 (apporto al patrimonio) della legge stessa.

Come si evince dal relativo *iter* parlamentare, tale diversità, non prevista nell'originale disegno governativo, venne introdotta dalla Camera dei deputati per una diversificazione delle modalità del controllo (solo cartolare quello previsto dall'articolo 2; con la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti che assiste alle sedute degli organi di amministrazione dell'ente quello disciplinato dall'articolo 12) e, in pratica, ha dimostrato di non trovare idonea giustificazione.

In proposito la Corte dei conti sin dal 1961, e da ultimo nel parere n. 239, reso dalle sezioni riunite nell'adunanza del 26 maggio 1982, ha rappresentato la maggiore incisività del controllo previsto dall'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, rispetto a quello esclusivamente cartolare effettuato a norma del precedente articolo 2. E ciò soprattutto nella considerazione che la diretta conoscenza della fase procedimentale preordinata all'emanazione degli atti deliberativi consente di coglierne tutta la problematica, ed altresì di percepire la loro esatta collocazione nel più vasto ambito dell'attività gestoria dell'ente; altra innovazione si riferisce ai casi di esenzione dal controllo: sono state escluse le sole aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141. Si sono così attratti nell'ambito del controllo della Corte dei conti gli istituti di credito a medio e lungo termine. Non sussistono infatti motivi per escludere tale controllo tanto più che già alcuni di detti istituti, quali il Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, vi sono assoggettati.

È stata infine prevista, in rispondenza al criterio dell'economicità dei controlli, la possibilità che la sezione del controllo sugli enti riferisca — sulla base di criteri periodicamente determinati dalla sezione stessa — congiuntamente sulla gestione di più esercizi finanziari degli enti controllati, ovvero unitariamente per gruppi di enti omogenei.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

**CONTROLLO SUGLI ATTI DEL GOVERNO
E SULLA GESTIONE DEL BILANCIO
DELLO STATO**

Art. 1.

*(Ambito del controllo preventivo
di legittimità)*

Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti:

a) i decreti adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ferme le esenzioni previste dalle disposizioni vigenti;

b) i provvedimenti di contenuto normativo nonchè quelli che approvino programmi comportanti entrate o spese, adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto di uno o più Ministri;

c) i provvedimenti adottati dai Comitati interministeriali in ordine al riparto o all'assegnazione di fondi stanziati nel bilancio dello Stato;

d) i decreti ministeriali di variazione del bilancio e di accertamento dei residui;

e) i provvedimenti dei Ministri con i quali si approvino contratti o che comunque comportino spese, nonchè i provvedimenti di nomina e di promozione del personale.

La sezione del « controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato » può, con apposita delibera, richiedere al Ministro competente che, per un tempo determinato non superiore ad un anno, le siano rimessi ai fini di controllo preventivo di legittimità gli atti dell'Amministrazione concernenti settori in ordine ai quali abbia accertato, in sede di controllo successivo, una diffusa e persistente attività illegittima.

I capi degli uffici di ragioneria, nelle ipotesi previste dall'articolo 64 del regio de-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

creto 18 novembre 1923, n. 2440, e disposizioni analoghe nonchè nei casi in cui ritengano che dall'esecuzione dell'atto possano derivare danni gravi per la finanza pubblica, possono chiedere una preventiva pronunzia della sezione del controllo in ordine alla legittimità di atti diversi da quelli considerati nei precedenti commi.

Art. 2.

(Esercizio del controllo preventivo di legittimità)

Gli atti assoggettati al controllo preventivo in base alle disposizioni dei primi due commi dell'articolo 1 sono trasmessi dalle Amministrazioni alla Corte dei conti per il tramite delle competenti ragionerie.

Essi sono ammessi al visto ed alla registrazione su conforme avviso del magistrato incaricato dell'esame a norma dell'articolo 5 e del magistrato delegato al controllo.

Per gli atti in ordine ai quali non sia stato espresso, nei trenta giorni dalla data di ricezione, il conforme avviso di cui al precedente comma, la pronunzia sulla legittimità è deferita alla sezione del controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato; qualora, peraltro, siano state formulate richieste istruttorie, il termine di trenta giorni decorre dalla data di pervenimento alla Corte dei conti della risposta fornita dall'Amministrazione.

La sezione si pronunzia nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma.

La dichiarazione di illegittimità dell'atto impedisce che ad esso sia data esecuzione; essa ha per effetto l'annullamento dell'atto nei soli casi indicati dalla legge; rimane salvo quanto previsto dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 3.

(Ambito del controllo successivo)

Il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato, sulle

gestioni fuori bilancio a chiunque affidate e sulle altre gestioni pubbliche indicate dalla legge è svolto, nell'esercizio finanziario di competenza e in quello immediatamente successivo, con le modalità previste nei commi seguenti.

In sede di controllo successivo la Corte verifica la regolarità dei dati contabili esposti nel rendiconto generale dello Stato e nei consuntivi delle gestioni di cui al primo comma del presente articolo.

La sezione del controllo pronuncia sugli atti che comportino entrate o spese ove sorgano questioni di legittimità. Le pronunce possono riguardare la regolarità di atti, operazioni e comportamenti, anche omissivi, ed essere relative a più atti unitariamente considerati. Sono sottoposti a controllo gli atti, comunque denominati, con i quali, in materia di entrate, si impartiscono direttive o si adottano pronunce da parte dell'autorità amministrativa.

In settori o materie periodicamente da essa individuati, la sezione del controllo accerta la conformità dell'attività gestoria agli obiettivi ed ai parametri organizzativi e di azione stabiliti dalle leggi, dai programmi e da istruzioni governative; ne verifica la coerenza con il principio di buon andamento della pubblica Amministrazione anche con riguardo al rispetto delle esigenze di efficienza e di economicità.

L'ambito di esercizio del controllo successivo di cui al terzo comma ed i settori e le materie di cui al comma precedente sono individuati dalla sezione del controllo in rapporto a criteri di rotazione, al rilievo finanziario delle attività ed alle finalità di rilevante interesse pubblico stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 4.

(Esercizio del controllo successivo)

Per l'esercizio del controllo successivo, copie conformi degli atti e dei titoli di spesa sono trasmesse, unitamente alla documentazione giustificativa, alla Corte dei conti, a cura della competente ragioneria, entro il termine di quindici giorni dalla data dell'ese-

guito riscontro. La sezione del controllo determina in quali casi gli atti debbano essere invece trasmessi con riepiloghi trimestrali o semestrali, ovvero sostituiti da elenchi contenenti le indicazioni ritenute necessarie, e quali specifiche attestazioni possano tener luogo della documentazione giustificativa. Essa, inoltre, sentita l'Amministrazione, può stabilire adempimenti di congrua periodicità da parte di quest'ultima, anche mediante invio di questionari, prospetti e simili.

La Corte dei conti può far proprie le risultanze delle verifiche effettuate dalle ragionerie ed uffici analoghi, nonchè dagli organi interni di revisione. I titolari degli uffici ed i componenti degli organi anzidetti rispondono dell'esattezza del proprio operato.

Per l'acquisizione continuativa dei dati contabili relativi all'andamento delle gestioni durante l'esercizio, la Corte dei conti ha accesso alle scritture anche informatiche dell'Amministrazione e può comunque avvalersi, pure mediante integrazione, dei sistemi informativi elettronici dell'Amministrazione.

In caso di mancata o ritardata trasmissione di atti, rendiconti o consuntivi, salve le sanzioni di legge, la sezione del controllo può disporre l'acquisizione. La sezione può altresì disporre accertamenti diretti presso gli uffici dell'Amministrazione, o presso terzi contraenti o comunque beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata, nonchè audizioni personali. Può anche demandare detti accertamenti a organi e uffici dell'Amministrazione con la fissazione di un termine per l'adempimento, ovvero richiedere la partecipazione di funzionari agli accertamenti diretti.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 3, l'Amministrazione deve fornire riscontro alle richieste istruttorie entro sessanta giorni. Decorso tale termine, ovvero quando i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti dal magistrato delegato al controllo o da quello incaricato dell'esame la pronuncia è deferita alla sezione del controllo.

Art. 5.

(Pronunce della sezione del controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato)

Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, sono sottoposti a pronuncia della sezione del controllo i consuntivi delle gestioni diverse da quella del bilancio e le risultanze degli accertamenti disposti ai sensi del quarto comma dell'articolo 3, nonché delle istruttorie relative al controllo direttamente affidate dalla sezione ad uno o più magistrati addetti al controllo anche in deroga alla normale composizione degli uffici di controllo quando interessino settori di competenza di più uffici.

Sono in ogni caso deferite alla sezione del controllo le questioni di massima di particolare importanza ai fini di preventivo indirizzo e coordinamento del controllo.

Qualora gli atti sottoposti al controllo di legittimità comprendano contestualmente disposizioni non necessariamente tra loro connesse, la pronuncia di illegittimità è limitata alla parte riconosciuta non conforme a legge.

Le deliberazioni adottate dalla sezione sono pubblicate con deposito in segreteria e comunicate alle Amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esse sono altresì trasmesse alle Camere qualora la sezione ne ravvisi l'opportunità. Le deliberazioni stesse contengono, ove necessario, l'indicazione del termine entro il quale il Ministro competente è tenuto a comunicare alla Corte dei conti i provvedimenti adottati in ottemperanza alle sue pronunce. Copia delle deliberazioni è rimessa agli uffici di ragioneria.

Il procedimento di cui all'articolo 25 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si applica anche in sede di controllo successivo quando i Ministri competenti, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, ritengano di non ottemperare e ne facciano comunicazione alla Corte dei conti. La pronuncia delle sezioni riunite in sede di controllo è trasmessa alle Camere.

Art. 6.

(Organizzazioni del controllo)

Ferma restando l'attuale disciplina sulla individuazione degli uffici di controllo delle Amministrazioni centrali dello Stato, con ordinanza del presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, possono essere istituiti uffici competenti per materia o raggruppati gli uffici esistenti.

Per ogni ufficio è delegato, con la stessa procedura, un magistrato componente della sezione del controllo per l'esercizio delle funzioni indicate dalla presente legge.

Agli uffici sono assegnati magistrati per l'esame degli atti e delle gestioni e per lo svolgimento delle attività di controllo, secondo la ripartizione stabilita dal magistrato delegato.

TITOLO II

CONTROLLO SUGLI ENTI CUI LO STATO
CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

Art. 7.

*(Contenuto del controllo sulla gestione
finanziaria degli enti)*

Nell'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la Corte dei conti accerta la conformità della gestione e dei risultati conseguiti, nonché di singoli atti, operazioni e comportamenti alle norme che disciplinano l'azione degli stessi, ai programmi e alle istruzioni governative ed ai principi di buon andamento della pubblica Amministrazione, con riguardo alle esigenze di efficienza ed economicità; accerta inoltre la conformità alle norme ed ai principi suddetti degli atti e comportamenti delle autorità governative nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sugli enti.

Art. 8.

*(Determinazione delle
contribuzioni ordinarie)*

Ai fini del controllo sulla gestione finanziaria degli enti, sono considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, le tasse e i contributi, compresi quelli con finalità assistenziale o previdenziale, che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti;

c) gli apporti al patrimonio degli enti pubblici, in capitali o servizi o beni, ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria da parte dell'Amministrazione dello Stato o di un'azienda autonoma statale.

Art. 9.

(Enti sottoposti a controllo)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui al precedente articolo 8 sono dichiarati sottoposti al controllo della Corte dei conti. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti.

Qualora un ente sottoposto a controllo contribuisca nelle forme di cui al precedente articolo 8 ad altro ente, è tenuto a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per conoscenza, alla Corte dei conti, per l'eventuale applicazione delle norme di cui alla presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolare natura ed attività dell'ente ai sensi dell'articolo 10.

Quando ne siano venute meno le condizioni, la sottoposizione degli enti al controllo della Corte è dichiarata cessata, con le stesse modalità di cui al primo comma.

La sezione del controllo sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria comunica al Presidente del Consiglio dei ministri l'elenco degli enti nei confronti dei quali sussistono le condizioni per la sottoposizione al controllo, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al primo comma, segnala annualmente ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati l'elenco degli enti suddetti per i quali non sia ancora stato emanato il decreto di sottoposizione al controllo.

Art. 10.

(Esenzione dal controllo)

Non sono sottoposti al controllo della Corte dei conti gli enti di interesse esclusivamente locale e quelli per i quali le contribuzioni ordinarie di cui al precedente articolo 8 sono di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonchè gli enti ai quali le contribuzioni stesse siano state concesse in applicazione dei provvedimenti legislativi di carattere generale.

Sono altresì escluse dal controllo le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141.

Art. 11.

(Adempimenti degli enti ai fini del controllo)

Gli enti sottoposti al controllo debbono far pervenire alla sezione del controllo sugli enti i bilanci di esercizio ed i conti consuntivi, col relativo conto dei profitti e delle perdite, corredati delle relazioni dei rispettivi organi di amministrazione e di revisione, non oltre i quindici giorni dalla loro approvazione, che in ogni caso deve intervenire non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Debbono essere anche inviati alla sezione, non oltre i quindici giorni dalla loro formazione, gli atti di approvazione o di motivato rifiuto emessi dai Ministri vigilanti sui documenti indicati nel precedente comma, nonchè copia dei verbali delle inchieste, accertamenti e verifiche eseguiti dai funzionari delle amministrazioni di vigilanza e dall'Ispettorato generale di finanza.

La sezione del controllo sugli enti determina le categorie di atti, documenti ed informazioni che gli enti ed i Ministri vigilanti debbono trasmettere ai fini dell'esercizio del controllo sull'attività di gestione.

Art. 12.

*(Modalità di esercizio del controllo
e poteri istruttori)*

Ai fini dell'esercizio del controllo, il presidente della Corte nomina, con proprio decreto, un magistrato presso gli enti che fruiscono di contribuzioni ai sensi dell'articolo 8, lettere *a)* e *b)*, per un importo annuo superiore a lire 5 miliardi, nonchè presso tutti gli enti pubblici che fruiscono di contribuzioni ai sensi della lettera *c)* del medesimo articolo 8. Detto importo può essere periodicamente adeguato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dell'incremento medio delle contribuzioni.

Il magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute degli organi di amministrazione. Egli ha facoltà, in qualsiasi momento, di acquisire notizie sull'andamento della gestione o su singole operazioni; può prendere visione presso gli uffici dell'ente ed acquisire copia degli atti concernenti la relativa gestione. Ove riscontri irregolarità, ne informa la sezione e gli organi dell'ente, che possono presentare in merito deduzioni scritte.

Per quanto specificatamente attiene agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali, il magistrato della Corte dei conti può acquisire notizie e documenti sull'andamento della gestione o su singole operazioni anche delle società finanziarie, di

quelle direttamente partecipate nonchè delle società collegate e controllate.

Il magistrato della Corte dei conti integra la sezione del controllo sugli enti, per gli adempimenti a questa spettanti, in ordine alla gestione dell'ente presso il quale egli esercita le funzioni previste dai precedenti commi e ad essa riferisce sulla gestione stessa.

Nelle ipotesi diverse da quelle previste nel primo comma, il controllo viene eseguito presso la Corte sulla base dei documenti trasmessi.

Art. 13.

(Esercizio del controllo sulla gestione finanziaria)

La sezione del controllo sugli enti, qualora siano accertate irregolarità nella gestione, formula in qualsiasi momento, ad iniziativa del magistrato competente ai sensi del precedente articolo o del presidente della sezione, i suoi rilievi all'ente, al Ministro competente ed al Ministro del tesoro.

Ove ne ravvisi la necessità, la sezione richiede deduzioni scritte sull'argomento all'ente, al Ministro competente ed al Ministro del tesoro. La richiesta precisa gli elementi essenziali della questione e fissa il termine utile per la comunicazione delle deduzioni.

Le pronunce della sezione sono pubblicate con deposito in segreteria. Esse vanno comunicate all'ente e alle Amministrazioni che esercitano la vigilanza ed al Ministero del tesoro. Esse sono altresì trasmesse, qualora la sezione ne ravvisi l'opportunità, alle Presidenze del Senato, della Camera dei deputati ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le pronunce della sezione contengono, ove necessario, l'indicazione del termine entro il quale il Ministro competente o il presidente dell'ente è tenuto a comunicare alla Corte i provvedimenti adottati in ottemperanza alle pronunce stesse.

L'ente interessato, per il tramite e con il parere favorevole del Ministro vigilante e del Presidente del Consiglio, può richiedere, con adeguata motivazione ed entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della

relativa comunicazione, il riesame della pronuncia adottata dalla sezione da parte delle sezioni riunite in sede di controllo.

Art. 14.

(Relazioni al Parlamento)

La sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento il risultato dei controlli eseguiti, di norma non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti contabili di cui al primo comma del precedente articolo 11; può tuttavia riferire congiuntamente sulla gestione di più esercizi finanziari degli enti controllati ovvero unitariamente per gruppi di enti omogenei.

La sezione inoltre, quando ne ravvisi l'opportunità, riferisce in qualsiasi altro momento al Parlamento sulle questioni concernenti la gestione finanziaria degli enti soggetti al controllo attribuite dalla presente legge.

Art. 15.

(Elenco degli enti sottoposti a controllo)

Al rendiconto generale dello Stato è allegato l'elenco completo degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti. Sono abrogate le norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

TITOLO III

CONTROLLO SUGLI ATTI
DELL'AMMINISTRAZIONE DECENTRATA
DELLO STATO

Art. 16.

*(Moduli organizzativi e
procedimento del controllo)*

Al controllo relativo ad atti e attività di organi dello Stato aventi sede nella Regione è delegato, con ordinanza del presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza,

un magistrato componente la sezione del controllo.

Agli uffici operanti in ciascuna Regione sono assegnati magistrati per l'esercizio del controllo, secondo le modalità di cui al precedente articolo 6.

TITOLO IV

ESAME DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 17.

(Conti consuntivi degli enti locali)

Le province e i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti trasmettono alla sezione enti locali della Corte dei conti i certificati e i documenti relativi alla gestione finanziaria che sono tenuti a presentare alle Amministrazioni statali ai sensi delle vigenti disposizioni.

I conti consuntivi degli enti locali sono trasmessi alla Corte entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Qualora non siano stati attuati tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per la loro approvazione ed il controllo, ne deve essere data specifica comunicazione.

La sezione enti locali può fissare termini agli organi competenti per gli adempimenti di cui al comma precedente e nominare commissari per la loro attuazione.

Art. 18.

*(Adempimenti dei comitati regionali
di controllo)*

I comitati regionali di controllo sugli enti locali trasmettono annualmente alla sezione enti locali una relazione sui risultati dell'attività svolta e forniscono le notizie richieste dalla sezione medesima.

Presso la sezione enti locali sono tenute adunanze dai magistrati della Corte dei conti componenti dei comitati regionali di controllo. La sezione, con proprio regolamento, ne stabilisce le modalità.

TITOLO V

CONTROLLI COMUNITARI
E COLLABORAZIONE
CON LA CORTE DEI CONTI
DELLE COMUNITA' EUROPEE

Art. 19.

(Coordinamento dei controlli sulle gestioni nazionali di fondi comunitari)

Ai fini dell'attività di collaborazione con la Corte dei conti delle Comunità europee, prevista dall'articolo 206-bis del Trattato di Roma, e per una valutazione globale degli interventi comunitari in ambito nazionale, il servizio relazioni internazionali e comunitarie coordina i risultati dei controlli sull'attuazione delle disposizioni comunitarie e sulle gestioni beneficiarie di fondi comunitari con o senza apporti nazionali.

A tali scopi può anche promuovere specifiche indagini, con i poteri previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

Il servizio è composto di un consigliere dirigente e di un numero di magistrati non inferiore a cinque.

Art. 20.

(Referti al Parlamento)

Le relazioni sui risultati dell'attività svolta sono trasmesse al Parlamento e alle autorità nazionali, ai quali può essere dato avviso di ogni fatto rilevante ai fini di iniziative da assumere.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21.

(Altre attribuzioni della Corte dei conti)

La Corte vigila affinché nell'attuazione delle leggi le spese siano contenute nell'ammontare indicato dalle norme relative alla copertura finanziaria ed adotta le deliberazioni per assicurarne o promuoverne l'osservanza.

Le sezioni del controllo svolgono, a iniziativa delle Camere assunte secondo i rispettivi regolamenti, le verifiche e gli accertamenti richiesti e ne riferiscono direttamente i risultati; possono riferire nel corso dell'esercizio sulle questioni ritenute di preminente rilievo.

Art. 22.

(Norme organizzative comuni)

Delle sezioni riunite in sede di controllo, presiedute dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato, fanno parte i presidenti delle sezioni centrali di controllo e i tre magistrati più anziani nella qualifica, assegnati alle predette sezioni centrali.

Con ordinanza del presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza, la sezione del controllo sugli atti del Governo e sulla gestione del bilancio dello Stato, quella sugli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e la sezione enti locali possono essere articolate in collegi per materia o per settori, salva la convocazione in audizione plenaria per le questioni di maggiore importanza.

L'assegnazione dei magistrati ai singoli collegi sarà effettuata secondo criteri prefissati che contemperino le esigenze di rotazione con quelle di professionalità e di

compiuta conoscenza dell'attività sottoposta all'esame dei singoli collegi.

Alle sedute delle singole sezioni e delle sezioni riunite in sede di controllo assiste un magistrato della Procura generale.

Periodicamente, secondo modalità stabilite con ordinanza del presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, i magistrati assegnati agli uffici di controllo danno conto ai presidenti delle sezioni delle istruttorie in corso e di quelle concluse senza deferimento alla sezione.

Art. 23.

(Relazioni al Parlamento ai fini del coordinamento della finanza pubblica)

Le sezioni riunite in sede di controllo riferiscono al Parlamento, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le risultanze, ritenute rilevanti, dei controlli effettuati ed i fatti emergenti dalla relazione sul rendiconto generale dello Stato e dalle altre relazioni rese dalla Corte ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24.

(Disposizioni finali)

Restano ferme le disposizioni vigenti in ordine al controllo delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.

Art. 25.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria intesi a raccogliere in un testo unico e ad adeguare alle norme contenute nella presente legge tutte le disposizioni vigenti relative all'organizzazione ed ai procedimenti di controllo di competenza della Corte dei conti.

Sono abrogate tutte le norme concernenti le attribuzioni di controllo devolute alla Corte dei conti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in ragione di lire 200 milioni per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.